




Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 20- 5426  
in data 5 MARZO 2007 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente  
(di adeguamento al P.A.I. e P.T.O.-P.d'A/Po) del Comune di GAMBASCA (CN)

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15  
della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

#### MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Sulle Tavole di progetto n.3b in sc. 1:5000 e n. 3c in sc. 1:2000 le aree R2 si intendono ridefinite secondo il perimetro delle aree CU12 e CU13 del PR.G.C. vigente ad eccezione del settore libero individuato dalla Variante ad ovest di Via Carpenetti che si intende confermato. Il perimetro dell'area R3 si intende ridefinito come previsto nel seguente estratto cartografico escludendo le parti evidenziate con tratteggio nero. Le porzioni escluse dalle aree R2 ed R3 sono da intendersi inserite nelle contigue "zone di prevalente interesse agricolo".



— — Parte esclusa dalla perimetrazione di zona R3



## MODIFICHE NORMATIVE

### Art. 5 – Definizioni

Al punto 8 le parole “, ma, in questo caso, dovranno” si intendono sostituite con le parole “dovranno in ogni caso”.

### Art. 9 – Prescrizioni di destinazione d’uso

A pag. 10 e 11 il testo del paragrafo “Locali destinati alla distribuzione commerciale” si intende integralmente stralciato e sostituito con il seguente: “In attesa dell’adeguamento alla L.R. 28/99 ogni riferimento alla destinazione d’uso commerciale che compare nelle presenti N.T.A. si intende privo di efficacia.”

A pag. 12, relativamente alle Costruzioni per impianti tecnici a servizio dell’agricoltura, al termine del disposto da “Le distanze da case di abitazione...” fino a “registrato e trascritto.” si intende inserito il seguente testo: “Per distanze dalle abitazioni inferiori a mt. 25 dovrà essere verificata la compatibilità con le vigenti normative sanitarie. Distanze maggiori potranno essere motivatamente imposte in considerazione della capacità di stabulazione prevista dai progetti aziendali.”

### Art. 11 – Prescrizioni di consistenza edilizia

Al punto 3, il 2° e il 3° comma si intendono stralciati.

### Art. 16 – Individuazione del confine stradale e distanze minime degli edifici dal confine

A conclusione dell’articolo si intende inserito il seguente testo: “Oltre ai predetti vincoli derivanti dalla normativa sulla sicurezza della circolazione, si richiamano in ogni caso i vincoli previsti dal D.M. 1404/68”.

### Art. 22 – Annucleamento rurale (R)

Al 4° comma il testo che recita “Tutti gli ambiti individuati come annucleamenti rurali R” si intende stralciato e sostituito con il seguente: “Gli ambiti individuati come annucleamenti rurali R2”.

Dopo il 7° comma si intende aggiunto il seguente testo: “Gli ambiti individuati come annucleamenti rurali R1, R3 ed R4 sono da considerarsi come nuclei rurali nei quali sono consentiti interventi nel rispetto di quanto stabilito nel precedente 6° comma, fermo restando che gli interventi di nuova edificazione potranno essere realizzati esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 25, 3° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. Sono inoltre consentiti gli interventi di recupero dell’esistente a fini residenziali.”

### Art. 23 – Aree di completamento residenziale (C.R.)

Al punto (D), 2° comma, le parole “Per l’area C.R.1” si intendono sostituite con le parole “Per le aree C.R.1 e C.R.4.”

Al termine del paragrafo Condizioni d’intervento, relativamente alle aree CR2 e CR3, si intende inserito il seguente testo: “La progettazione degli interventi dovrà avvenire mediante il ricorso a tipologie e materiali finalizzati ad un corretto inserimento ambientale.”



Art. 25 – Aree per attività produttive (A.P.)

Alla voce Condizioni d'intervento, al 6° comma, e nella relativa Scheda di zona dell'area AP2 alla voce (D) Condizioni, prescrizioni e specificazioni, le parole "di mt. 10" si intendono sostituite con le parole "di mt. 20".

Art. 26 – Area agricola

A pag. 49 il testo da "Per la costruzione di..." fino a "agli aventi titolo." si intende stralciato.

A pag. 51 il testo da "Nell'area agricola sarà ammessa..." fino a "nel calcolo della volumetria." si intende stralciato.

A pag. 53 il testo da "Sarà inoltre ammessa..." fino a "essere pagati gli oneri." si intende stralciato e sostituito con il seguente: "In area agricola esterna all'ambito di PTO/P.d.A può essere consentita la realizzazione di piccole strutture al servizio dell'attività agricola, indipendentemente dalla qualità professionale dell'interessato, per la coltivazione di fondi di superficie non inferiore a mq. 1000. Dette strutture dovranno avere una superficie non superiore a mq. 20, un'altezza massima al colmo non superiore mt. 3 e media interna non superiore a mt. 2,50, e dovranno essere realizzate con forme e materiali coerenti con il contesto agricolo circostante."

Il Dirigente del Settore  
Territoriale di Cuneo  
arch. Franco VANDONE

Il Direttore Regionale  
arch. Franco FERRERO